

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1970-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**
(MISASI)

(V. Stampato n. 1970)

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 14 dicembre 1989
(V. Stampato Camera n. 4434)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 ottobre 1990*

Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1995.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1989 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1990-1992, si provvede quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526», e quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. *Identico.*